



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALFONSO SCARANO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La controversia verte sul rendimento di sei buoni fruttiferi postali trentennali per il mancato riconoscimento da parte dell'intermediario degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo tra il 21° ed il 30° anno.

Dopo aver invano esperito la fase del reclamo presentato in data 5.09.2019, non riscontrato dall'intermediario, con il ricorso all'ABF protocollato il giorno 11.11.2019, il ricorrente deduce:

- di essere cointestatario di n. 6 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P" del valore di Lire 1.000.000 ciascuno ed emessi il 20.11.1986;
- l'intermediario resistente ha liquidato i titoli controversi per una somma inferiore al dovuto, con una differenza complessiva ancora da corrispondere, pari ad € 27.368,22;
- infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro del titolo, come da consolidato orientamento dell'Arbitro sussistendo, nel caso in esame, la competenza dell'ABF sia *ratione materiae* che *ratione temporis*.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue:

- il ricorrente contesta il rendimento calcolato per 6 buoni fruttiferi trentennali;



- il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro;
- i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili e, pertanto, le pretese del ricorrente sarebbero prive di fondamento;
- in favore della parte ricorrente, non possono essere richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013 e, sussistendo decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente, la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente;
- la rendita bimestrale stampata sul buono per il periodo dal 21° al 30° anno costituisce solo la rappresentazione aritmetica del calcolo di rendimento del buono nel periodo.

Il ricorrente, nelle repliche, ha eccepito il difetto di rappresentanza del procuratore dell'intermediario, posto che questi ha ricevuto mandato da un soggetto delegato dall'intermediario in forza di una procura notarile non versata in atti e ha affermato che gli atti di controparte non dovrebbero essere considerati ai fini della decisione, rimarcando la fondatezza delle proprie richieste. Inoltre ha sostenuto che la timbratura del cartaceo ex art. 5 DM 13.06.1986 *"costituisce un obbligo informativo di prestazione a carico dell'intermediario"*, mentre la messa a disposizione delle tabelle integrative ex art. 3 DPR 156/1973 *"costituisce un obbligo di protezione a carico del medesimo"*, precisando che l'intermediario non ha fornito prova di aver adempiuto alla pubblicazione delle tabelle integrative.

L'intermediario, nelle controrepliche, ha asserito, tra l'altro, che, in ordine all'eccezione di difetto di rappresentanza, le controdeduzioni sono state depositate nella piattaforma dedicata in base alle credenziali ricevute a tal fine e che chi ha conferito procura al difensore costituito in atti è il *"Direttore dell'Ufficio Legale"* dell'intermediario munito di poteri per procura per atto pubblico, così dimostrando che *"le controdeduzioni depositate sono di provenienza"* dell'intermediario, dichiarandosi *"pienamente disponibile a produrre ogni eventuale ulteriore attestazione in proposito"*. Contesta inoltre che il ricorrente nelle repliche avrebbe introdotto argomentazioni altre e diverse rispetto a quelle originariamente dedotte nel ricorso; in particolare, in ordine al disposto del comma 3 dell'art. 173 DPR 156/73, secondo il quale sarebbe stato onere dell'intermediario collocatore mettere a disposizione del sottoscrittore le tabelle integrative per tutto il tempo necessario, pena la violazione dell'obbligo di protezione, sollevata dal ricorrente; pur affermando di non accettare il contraddittorio sul punto, ha richiamato precedenti, di giurisprudenza e dell'ABF, a proprio favore in merito all'applicazione rigorosa del DM menzionato dal ricorrente e precisato che nessun tasso migliorativo rispetto a quello del DM sia mai stato convenuto tra le parti.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro del titolo, con il riconoscimento di € 27.368,22 quale differenza rispetto alla somma liquidata, oltre al riconoscimento degli interessi legali.



L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti risulta che la parte ricorrente è contitolare con clausola pari facoltà di rimborso di n. 6 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P" del valore di L. 1.000.000, ciascuno, emessi il 20.11.1986 (n. xxx.205, n. xxx.206, n. xxx.207, n. xxx.208, n. xxx.209, n. xxx.210).

Sotto il profilo della legittimazione attiva, il Collegio ricorda l'orientamento ormai consolidato, per cui la clausola "*pari facoltà di rimborso*" determina in capo a ciascun cointestatario un'obbligazione solidale dal lato attivo e che, di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente. Al riguardo inoltre, con la decisione del 10 ottobre 2019, n. 22747/2019 il Collegio di Coordinamento ha stabilito il seguente principio di diritto: "*Nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari*".

Nel merito, i sei buoni, originariamente della serie "P", riportano i timbri di variazione della serie - da "P" a "Q/P" - e dei tassi. Difatti sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi originari della serie "P", è indicata, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi previsti per la serie "Q/P", come stabilito dall'art. 5 del Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986. Tuttavia, attesa una durata trentennale dei buoni, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale del buono stesso, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno. In particolare, risulta stampato: "*più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*".

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, per i titoli della serie Q/P, poiché i timbri modificativi, come nella specie, non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha diritto all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013).

Detto orientamento è stato confermato anche dalla recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03.04.2020, che, in ordine al legittimo affidamento del sottoscrittore, ha sottolineato come la "*pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, 'la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto', specificando che siffatta modificazione trova 'ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.'*. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo".

Il Collegio di Coordinamento ha pertanto ribadito che "*assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale”.

Ne consegue, come stabilito dal Collegio di Coordinamento richiamato, su analoga domanda riferita a un buono della serie “Q/P”, l'accoglimento del ricorso, riconoscendo l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale, oltre alla corresponsione degli interessi legali, maturati e maturandi dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304 del 17.10.2013).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dal reclamo al saldo; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA